

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AVENTI AD OGGETTO L'ADESIONE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE E ALLA PIATTAFORMA VALLIWELFARE

PREMESSO che:

- la Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 118, quarto comma, introduce il principio di sussidiarietà orizzontale;
- il richiamato art. 118, quarto comma, riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale e affida alle istituzioni il compito di promuovere e favorire tali iniziative. Si riscontra inoltre una crescente sensibilità tanto a livello nazionale, quanto a livello regionale verso i temi della partecipazione dai cittadini, da intendere sia come maggiore influenza e coinvolgimento nei processi decisionali degli enti pubblici, sia come possibilità di attivare percorsi di cittadinanza attiva;
- in attuazione del principio di sussidiarietà sopra richiamato, dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), della Legge Regionale del Piemonte 14 marzo 2024, n. 5 (Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà), il Con.I.S.A. Valle di Susa - Val Sangone promuove l'amministrazione condivisa, stimolando la realizzazione di forme di collaborazione con i cittadini singoli e associati, gli enti locali e loro forme associative e gli Enti del Terzo Settore;
- lo Statuto del Consorzio, all'art. 47 comma 6, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, e in relazione all'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, assicura il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso gli strumenti della programmazione condivisa;

richiamato il "Bando "Equilibri - Una sfida per le reti territoriali: lavoro delle donne e percorsi educativi per bambini e bambine" indetto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo a cui la Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus ha presentato domanda di finanziamento con il progetto "VaLERia - Valli, Lavoro, Educazione e Reti territoriali" in qualità di capofila;

considerato che il Con.I.S.A. Valle di Susa - Val Sangone ha aderito al suddetto progetto in qualità di partner, partecipando alla co-progettazione con altri 13 soggetti del Terzo Settore;

considerato, altresì, che il progetto "VaLERia - Valli, Lavoro, Educazione e Reti territoriali" ha preso avvio nel 2023 (conclusione prevista nel mese di dicembre 2026) con l'obiettivo di sperimentare interventi innovativi rivolti a donne in situazione o a rischio di svantaggio e con problematiche legate alla conciliazione relativa alla cura dei figli minori. Le azioni hanno tre focus principali:

- Promozione dell'occupazione femminile
- Contrasto della povertà educativa e ampliamento delle opportunità educative all'interno del territorio
- Consolidamento dei sistemi territoriali

atteso che, nell'ambito del progetto VaLERia si sono sviluppati dei tavoli tematici e in particolare quello del volontariato intende costruire un'alleanza per l'inclusione e la cura dei beni comuni sul territorio consortile, attraverso un Accordo di Collaborazione di cui la piattaforma digitale ValliWelfare è lo strumento operativo;

considerato che:

- la collaborazione è da intendersi non come delega della funzione pubblica alla società civile ma, anzi, come ridisegno condiviso dell'agire pubblico in cui ciascuno svolge responsabilmente la propria parte;
- la collaborazione tra cittadini/forme associative e amministrazione pubblica altresì, si estrinseca attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, denominati accordi di collaborazione, realizzando in tal modo l'amministrazione condivisa, secondo quanto già previsto dall'articolo 1, comma 1 bis della legge 241/1990 e dalla L. Regione Piemonte n. 5 del 14/03/2024;
- il Consorzio vanta una consolidata esperienza in tema di promozione della cittadinanza attiva, in forza di una tradizione di percorsi di coinvolgimento, confronto e progetti che costituisce un patrimonio di relazioni ed attività in tema di partecipazione del territorio alla vita pubblica;
- il grado di innovazione del modello dell'amministrazione condivisa, da realizzare nel rispetto dei principi enunciati, necessita la messa a punto di un Regolamento, nonché di misure organizzative mirate, valorizzando compiti e funzioni finalizzati a garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa e l'univocità delle risposte ai cittadini;

SI RENDE NOTO CHE

il Con.I.S.A. Valle di Susa | Val Sangone intende raccogliere manifestazioni di interesse mediante Avviso Pubblico finalizzate all'adesione all'Accordo di Collaborazione per la cura dei Beni Comuni e alla Piattaforma Valli Welfare, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26/2025 del 18/04/2025.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente Avviso ha ad oggetto i requisiti e la modalità per aderire all'Accordo di Collaborazione e alla Piattaforma Valli Welfare.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI ADERENTI E MODALITÀ DI NUOVE ADESIONI

Possono aderire all'Accordo i seguenti soggetti, a condizione che operino sui territori della Valle di Susa e della Val Sangone:

1. Associazioni e Fondazioni con personalità giuridica di cui agli artt. 14, e seguenti del Codice civile e al DPR 361/2000;
 2. Associazioni e Comitati senza personalità giuridica di cui agli artt. 36, e seguenti del Codice civile;
 3. Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017;
 4. Associazione Sportive Dilettantistiche di cui al titolo II del D.lgs 36/2021;
 5. Organizzazioni non lucrative (ONLUS) ai sensi del D.lgs 460/97
 6. Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui alle Legge 222/1985;
 7. Enti pubblici;
 8. Organismi di diritto pubblico di cui alla Direttiva 2014/24/UE;
 9. Associazioni datoriali e di categoria;
 10. Organizzazioni Sindacali.
- a. Tutti i soggetti interessati possono richiedere, in ogni periodo dell'anno, l'adesione all'Accordo e la sua sottoscrizione.

La richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve essere inviata al/alla Coordinatrice/Coordinatore dell'Accordo che la sottoporrà alla Cabina di regia per l'approvazione.

La richiesta di adesione deve contenere le seguenti informazioni: denominazione, indirizzo, recapiti telefonici e di posta elettronica, codice fiscale/P.IVA, indirizzo sede

legale e operativa (se diversa da quella legale), organismo che ha deliberato la sottoscrizione all'Accordo, tipologia di atto adottato e data, nome e cognome del legale rappresentante che sottoscrive l'Accordo o di suo delegato (in tal caso riportare l'atto di delega) codice fiscale del Legale rappresentante o suo delegato, luogo e data di nascita.

Inoltre, il soggetto sottoscrittore dovrà indicare competenze e/o attività e/ servizi che metterà a disposizione per concorrere alle finalità dell'Accordo.

- b. I soggetti aderenti, responsabili in modo solidale tra loro per la gestione e realizzazione dell'Accordo, si ispirano a quanto espresso in premessa e ai principi generali di fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione e consapevolezza.
- c. I soggetti aderenti hanno diritto di:
 - partecipare alle assemblee dell'Accordo e ai Tavoli tematici di seguito descritti;
 - prendere parte alle iniziative promosse dall' Accordo;
 - proporre progetti e attività da realizzarsi nell'ambito dell'Accordo. Sarà cura della Cabina di regia (richiamata al successivo art. 6) definire le modalità di presentazione e di attuazione di tali proposte.
- d. I soggetti aderenti sono tenuti a:
 - partecipare ai momenti assembleari dell'Accordo;
 - contribuire in modo diretto o indiretto al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;
 - promuovere nel proprio contesto territoriale e sociale di riferimento la conoscenza dell'Accordo e delle attività da esso realizzate;
 - informare tempestivamente la/il Coordinatrice/Coordinatore circa le variazioni delle informazioni rese in sede di adesione.
- e. È facoltà degli aderenti recedere dall'Accordo dandone comunicazione per scritto alla/al Coordinatrice/Coordinatore adducendone le motivazioni.

ARTICOLO 3- INTERESSE GENERALE DA PROMUOVERE E DEL BENE COMUNE DA TUTELARE

L'Accordo "Valli Welfare" è uno strumento per lo sviluppo sociale dei territori della Valle di Susa e della Val Sangone che promuove l'interesse generale costituito dall'integrazione delle attività e delle iniziative promosse dai soggetti della cittadinanza attiva con i processi di programmazione ed erogazione dei servizi sociali.

Viene pertanto individuato come bene comune immateriale da tutelare quello dell'**Inclusione sociale e della solidarietà** attraverso la messa a disposizione di risorse (finanziarie e materiali), competenza, spazi pubblici (sia fisici che virtuali), attività e progetti rivolti a bambine, bambini, adolescenti, famiglie in stato di difficoltà con l'obiettivo di contrastare l'emarginazione sociale.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ GESTIONALE DELL'ACCORDO

- a. Ogni comunicazione relativa alla gestione dell'Accordo verrà notificata tramite posta elettronica all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione e pubblicata su un'apposita sezione del sito
- b. Alla prima Assemblea degli aderenti si ratifica la nomina di una/un Coordinatrice/Coordinatore dell'Accordo la cui scelta è prerogativa del Con.I.S.A che si assumerà l'onere dell'eventuale compenso.
- c. La/ il Coordinatrice/Coordinatore non sarà titolare in nessun modo della legale rappresentanza dell'Accordo e avrà il compito di gestire i lavori della Cabina di regia di cui al punto successivo.
- d. L'Accordo sarà gestito da una Cabina di regia composta da 14 persone, compreso la/il Coordinatrice/Coordinatore, nominate dall'Assemblea degli aderenti e che restano in

carica 4 anni.

I componenti della Cabina di regia svolgono il proprio compito a titolo gratuito, eventuali emolumenti (retribuzione e rimborsi spesa) sono a carico della propria organizzazione.

La Cabina di regia è così composta:

- n.6 persone rappresentanti degli enti no profit rappresentanti di:
 - Associazioni e Fondazioni con personalità giuridica di cui agli artt. 14, e seguenti del Codice civile e al DPR 361/2000;
 - Associazioni e Comitati senza personalità giuridica di cui agli artt. 36, e seguenti del Codice civile;
 - Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017;
 - Associazione Sportive Dilettantistiche di cui al titolo II del D.lgs 36/2021;
 - Organizzazioni non lucrative (ONLUS) ai sensi del D.lgs 460/97
 - Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui alle Legge 222/1985;
 - n. 3 persone rappresentanti degli Enti Pubblici;
 - n. 2 persone rappresentanti di:
 - Organismi di diritto pubblico di cui alla Direttiva 2014/24/UE;
 - Associazioni datoriali e di categoria;
 - n. 2 persone rappresentanti le Organizzazioni Sindacali.
- e. La Cabina di Regia è convocata dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore almeno tre volte all'anno al fine di verificare lo stato dell'arte delle attività poste in essere nell'ambito dell'Accordo. La Cabina di Regia può essere convocata in via straordinaria a seguito di richiesta di almeno la metà dei/delle componenti o di almeno un quarto dei Sottoscrittori. Le convocazioni devono essere inviate con un preavviso di almeno dieci giorni.
- f. È compito della Cabina di Regia:
1. decidere su nuove adesioni, recessi ed esclusioni dall'Accordo riferendo all'Assemblea degli aderenti per la presa d'atto nella prima riunione utile;
 2. operare una continua ricognizione delle attività e dei progetti messi in atto sul territorio promossi dai soggetti aderenti all'Accordo o da altri enti;
 3. promuovere e sostenere la realizzazione di attività proprie dell'Accordo coinvolgendo i sottoscrittori;
 4. monitorare periodicamente nel corso dell'anno la realizzazione delle attività da parte dei Gruppi di lavoro tematici ed esprimersi sulla loro aderenza agli obiettivi prefissati;
 5. coordinare la redazione della Relazione di Valutazione delle Attività attraverso i resoconti che saranno sottoposti all'attenzione dell'Assemblea dei Sottoscrittori.
 6. la Cabina di Regia:
 - istituisce, laddove ne rilevi la necessità, dei Tavoli di lavoro tematici coinvolgendo soggetti, che internamente o esternamente all'Accordo, possano portare idee, progetti, risorse;
 - ha facoltà di invitare alle proprie riunioni professionisti/e, esperti/e sia interni/e sia esterni/e all'Accordo dei/delle quali si ritenga utile la presenza;
 - ha facoltà di richiedere che vengano invitati/e alle riunioni i/le rappresentanti dei soggetti che hanno presentato richiesta di adesione o recesso dall'Accordo nella fase di istruttoria.
 -

ARTICOLO 5 – PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

- a. Il Piano annuale delle attività è predisposto su base annuale dalla Cabina di Regia e sottoposto all'Assemblea degli aderenti per la sua approvazione definitiva entro il mese di dicembre dell'anno precedente a cui il Piano si riferisce.
- b. Il Piano contiene le attività declinate per linee di azione.
- c. Gli enti aderenti procedono annualmente all'adozione del Piano con propri atti deliberativi assumendo le azioni e gli oneri e proventi ad essi attribuiti.
- d. Tutti gli enti che realizzano attività nell'ambito dell'Accordo sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni dell'Accordo. Tali soggetti:
 - Si impegnano, in ogni caso, ad ottemperare alla normativa vigente in materia di lavoro e a garantire la copertura assicurativa dei propri associati e/o delle persone coinvolte nella realizzazione delle azioni dell'Accordo.
 - sono responsabili, ai sensi delle vigenti leggi civili e penali, della realizzazione di proprie attività, azioni o progetti realizzati nell'ambito del presente Accordo e rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 6 – LA PIATTAFORMA VALLIWELFARE

- a. Il Progetto Va.L.E.Ria ha tra i suoi obiettivi la realizzazione della **piattaforma digitale ValliWelfare**, uno strumento concreto attraverso cui i vari soggetti che agiscono sul territorio possono collaborare attivamente per dare risposte mirate ai bisogni specifici sociali. Si intende fare di ValliWelfare un punto di riferimento per la comunità, un luogo virtuale dove le forze sinergiche del territorio si incontrano per costruire un futuro di benessere condiviso.
La piattaforma, luogo fisico e virtuale di convergenza e connessione tra le diverse forme di welfare locale pubblico, aziendale, contrattuale e comunitario, si propone come strumento per ampliare il ventaglio di risposte disponibili, integrando il modello del welfare pubblico con le risorse e le competenze del mondo aziendale, del terzo settore e della Società civile, contribuendo a dare una maggiore visibilità e una comunicazione più fluida.
- b. L'Accordo individua la piattaforma ValliWelfare come strumento per promuovere le proprie attività, quelle dei soggetti aderenti e di altri enti operanti sui territori della Valle di Susa e della Val Sangone.
- c. L'utilizzo della piattaforma da parte dei soggetti aderenti all'Accordo o di altri enti interessati presuppone l'adesione ad alcuni principi fondamentali riportati in dettaglio nel Regolamento etico reperibile sul sito <https://www.valliwelfare.it/> la cui sottoscrizione è condizione indispensabile per usufruire dell'utilizzo della piattaforma stessa.

ARTICOLO 7 – DURATA DELL'ACCORDO

L'Accordo ha durata quadriennale dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Alla scadenza dell'Accordo, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.

ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI ADESIONE

I soggetti interessati, elencati all'articolo 2, possono aderire all'Accordo di Collaborazione ValliWelfare compilando e sottoscrivendo l'allegato modulo.

Tale modulo dovrà pervenire via PEC al seguente indirizzo: conisa.segreteria@pec.conisa.it o consegnato a mano presso la sede del Con.I.S.A., Strada Statale 24 n. 14, Susa (TO) in orari di apertura della Segreteria (9,00 – 12,30 e 14,00 – 16,00) **entro le ore 12.00 del giorno 07/07/2025.**

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE 679/2016, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

ARTICOLO 11 - RUP

Il RUP è la Responsabile del Lavoro di Comunità del Con.I.S.A. - LINGUA Monica.

ARTICOLO 12 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE

Qualora incorrano controversie sulla procedura, che non possono essere composte in via bonaria, il Foro competente è quello di Torino.

ARTICOLO 14 - PUBBLICITÀ

Il presente Avviso con la relativa documentazione è pubblicato sul sito internet www.conisa.it.

Il RUP
Dott.ssa Monica LINGUA

